



Prot. n. 6064

Matera, li 28/09/2026

AVVISO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
PROFILO OPERATORE

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, ai sensi della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

Vista la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;



Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2022-2024 del 23 dicembre 2025;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;
Visto il verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle Istituzioni AFAM sottoscritto in data 23 maggio 2025
Visto il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. n. 6452 del 16.10.2025;
Visto il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 6.324 del 30 giugno 2026;
Vista la nota MUR n. 7948 del 31.07.2026, "Reclutamento personale tecnico-amministrativo a.a. 2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo",

DECRETA

Art. 1

Oggetto

È indetta una procedura di mobilità per il personale tecnico amministrativo – CCNL IR 2019-2021 – sezione AFAM – per la seguente posizione:

Area	Settore professionale	Declaratoria
Operatore	Operatore	Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, caratterizzate da procedure prestabilite, anche in sequenze diversificate, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. Specifiche professionali: conoscenze concrete di moderata ampiezza per assolvere compiti semplici assegnati all'interno di una gamma definita di variabili di contesto; capacità pratiche necessarie a risolvere problemi semplici utilizzando metodi, saperi, strumentazione elettronica o manuale,



		materiali e informazioni; responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, di risolvere problemi di routine assicurando la conformità delle attività svolte e la corretta esecuzione delle procedure. Requisiti di base per l'accesso: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o «Certificato di competenze» con promozione alla classe IV relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.
--	--	---

La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma precedente è: n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera.

Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con il fabbisogno amministrativo dell'Istituzione, si richiede:

- a) Esperienza lavorativa:
 - i. esperienza professionale maturata in ruoli affini;
- b) Competenze:
 - i. capacità pratiche necessarie a risolvere problemi semplici utilizzando strumentazione elettronica o manuale, materiali e informazioni;
 - ii. capacità di risolvere problemi di routine assicurando la conformità delle attività svolte e la corretta esecuzione delle procedure;
 - iii. conoscenze concrete per assolvere compiti semplici assegnati.
- c) Competenze trasversali:
 - i. capacità di risolvere problemi pratici di moderata entità;
 - ii. doti comunicative e relazionali nei rapporti con docenti, studenti e utenti.

Ai fini dell'inserimento del personale amministrativo nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando.

Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "E.R. Duni", www.conservatoriomatera.it, sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30



marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso del seguente requisito:
 - **essere assunti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati nell'area degli Operatori.**
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3

Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento);
 - b) Esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale; colloquio: punteggio massimo pari a



700 (settecento), di cui 200 per il colloquio, al quale accede solo chi ha capitalizzato almeno 150 punti nella valutazione dell'esperienza lavorativa, attitudine e profilo professionale.

3. Per l'inserimento in graduatoria, la valutazione di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo deve essere pari o superiore a 350 punti.

4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A, corredato dal curriculum vitae, e deve essere caricata entro le ore 23.59 del 13.10.2026 sul portale del reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>, accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.).

2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:

- a) Nome e Cognome
- b) Data e luogo di nascita
- c) Nazionalità
- d) Codice fiscale
- e) Istituzione di appartenenza e, esclusivamente nelle ipotesi indicate all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 7, lettera b) del D.L. 80/2021 convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, dichiarazione di possedere il nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza
- f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza
- g) Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC)
- h) Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001





3. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC all'indirizzo conservatoriomatera@postecert.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli generali e di studio, così come i titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, attestanti l'esperienza lavorativa, le attitudini e il profilo professionale, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2025/2026 compreso.

3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se indicati con precisione il periodo di riferimento e l'istituzione presso la quale è stato prestato. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.

4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nel Conservatorio che ha indetto la procedura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni



caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.

Art. 6

Inammissibilità della domanda. Esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

Commissione

1. La commissione tecnica è composta da tre membri appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura. (art. 14, co. 4, lett. a del DPR 83/24)
2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali.



Articolo 8

Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenti per il personale tecnico-amministrativo

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 negli ambiti di cui al successivo art. 9 (curriculum e colloquio).
2. L'anzianità di servizio viene valutata intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01.09.2025 vengono adottati i seguenti criteri:

Anzianità di servizio	
a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)	p. 2
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego	p. 1
c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	p. 24
d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)	Oltre il triennio: p. 8 Oltre il quinquennio: p. 12

NOTE Anzianità di servizio:

1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale.

Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
- Il servizio di ruolo prestato quale accudente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;



- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
- I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudenti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del D.P.C.M. 9 settembre 2021.
- Il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

2) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nel ruolo docente degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

4) Il punteggio previsto alla *lettera c) allegato B*) è attribuito: per il servizio prestato nel profilo di appartenenza che deve essere attestato dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità.

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla *lettera d)* devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.



3. I Titoli generali e di studio vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal Ministero con Nota n. 10490 del 01.09.2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI E DI STUDIO	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	p. 6 fino al massimo di p. 24
b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato	p. 12
c) Titoli di studio per operatori: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado	p. 12
- Laurea triennale	p. 12
- Laurea specialistica	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- Specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
d) Titoli di studio per assistenti e modelli viventi: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Laurea triennale	p. 12
- Laurea specialistica	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- Specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
e) Titoli di studio per tecnici di laboratorio: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- laurea specialistica	p. 12
- laurea magistrale o titolo equipollente	p. 12
- specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
f) Titoli di studio per accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Master	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equipollente	p. 12
- Ulteriore specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
g) Titoli di studio per funzionari: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
- Laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza	p. 12
h) Titoli di studio per figure EQ: (scegliere in base alla specifica procedura)	
- Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12
- Laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza	p. 12

4. Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal Ministero con Nota n. 10490 del 01.09.2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMILIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 24
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 16
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 12
d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad	p. 24



un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)	
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(1).	p. 12

NOTE Esigenze di famiglia

1) Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

2) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

4) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

5. La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e delle conoscenze connesse al profilo professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01.09.2025, è la seguente:

a) Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- soggetti privi di vista;
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.



- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.
- e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

NOTE Precedenze

Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce



effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

Articolo 9

Valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale del personale tecnico-amministrativo

1. Il Candidato dovrà allegare alla domanda un **curriculum vitae/professionale** in formato europeo con l'indicazione del titolo di studio e dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e quant'altro ritenuto utile. Il curriculum dovrà evidenziare il possesso della professionalità corrispondente al fabbisogno amministrativo e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione del Conservatorio, come specificato all'art. 1 comma 3 del presente bando.

2. Il punteggio massimo per la valutazione del curriculum vitae/professionale è pari a 500 punti.

3. Oltre alla valutazione del curriculum, è previsto una prova in forma di colloquio al quale accedono solo coloro che hanno avuto una valutazione del curriculum pari o superiore a 150 punti.



4. Rispetto al colloquio, per il quale è prevista una votazione massima pari a 200 punti, la valutazione della commissione terrà conto di elementi quali:

- capacità comunicative e facilità nelle relazioni interpersonali, anche con interlocutori/trici diversi/e;
- capacità di organizzare e pianificare il lavoro assegnato;
- capacità di lavorare in team;
- capacità di attivarsi in modo autonomo nell'ambito dei propri compiti;
- capacità di comprendere il contesto organizzativo dell'ente e adattare le proprie azioni ai valori promossi dal Conservatorio.

5. L'idoneità è riconosciuta a coloro che nella valutazione del curriculum e nel colloquio hanno acquisito un punteggio complessivo pari o superiore a 350 punti.

6. Con successivo decreto del Direttore, sarà pubblicato il diario dei colloqui nel sito istituzionale, con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

7. Per l'espletamento del colloquio, che si svolgerà esclusivamente in presenza, la commissione assicura la partecipazione ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, co. 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione inoltrandola a mezzo PEC all'indirizzo conservatoriomatera@postecert.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

8. Il colloquio è pubblico.

Articolo 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei



1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 in relazione al curriculum e al colloquio di cui al precedente art. 9.
2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" www.conservatoriomatera.it e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" www.conservatoriomatera.it.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo conservatoriomatera@postecert.it.
5. Decorso i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" www.conservatoriomatera.it e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.
7. Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato l'avvenuto diritto alla mobilità. L'assegnazione non può essere revocata su istanza del dipendente.

Articolo 11

Perfezionamento della mobilità



1. L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.

Articolo 12

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio "E.R. Duni" è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Articolo 14

Norme finali

1. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" www.conservatoriomatera.it con valore di notifica.
3. L'allegato A al presente decreto costituisce parte integrante dello stesso.



Conservatorio di Musica "E. R. Duni"
Matera



Il Direttore
(Prof. C.A. Catenazzo)

CARMINE ANTONIO CATENAZZO
28/09/2026 13:50:48 UTC+0200

